SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

(359) *CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità* *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 6 e *passim*
BACCARINI *(PPI)* 10
BAGNOLI *(Progr. Feder.), relatore alla Commissione* ..... 2, 3, 6 e *passim*
BALDELLI *(Lab. Soc. Progr.)* ..... *Pag.* 5, 6
BERGONZI *(Rif. Com. Progr.)* 13
CHERCHI *(Progr. Feder.)* 11, 14, 15
CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero* ..... 2, 3, 5 e *passim*
CURTO *(AN)* 2
DEMASI *(AN)* 5, 6, 13
DUJANY *(Misto)* 14
FERRARI Karl *(Misto-SVP)* 10
LARIZZA *(Progr. Feder.)* 11
LOMBARDI CERRI *(Lega Nord)*. 8, 9, 12 e *passim*
PAPPALARDO *(Progr. Feder.)* 4, 7
PERIN *(Lega Nord)* 12
TURINI *(AN)* 11

RD 0192

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(359) *CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità* *(Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*, rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 359. Nella seduta di stamane è stato esaminato l'articolo 8.

Passiamo all'esame del seguente emendamento.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, commi 3 e 4, si applicano all'Autorità per l'informazione nella pubblica amministrazione».

8.0.1 CURTO

CURTO. Lo do per illustrato.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento in esame.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Articolo 9.

(Conciliazione)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le condizioni, i

termini perentori e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione in contraddittorio presso le Autorità, nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio.

2. Fino alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di conciliazione, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale il quale, se proposto, è improcedibile.

3. L'Autorità investita del tentativo di conciliazione può disporre provvedimenti temporanei diretti a ristabilire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

4. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

9.1 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

BERGONZI. Lo do per illustrato.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Sono contrario all'emendamento in esame.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Articolo 10.

(Normativa sulla concorrenza)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per le imprese operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità, in relazione ai quali operino appositi organismi di regolazione, l'Autorità resta competente limitatamente alle operazioni di fusione e di concentrazione».

2. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, esprime parere obbligatorio alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali di pubblica utilità a rete.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.3 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Normativa sulla concorrenza).* - 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

"2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 non si applicano alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale limitatamente agli aspetti espressamente regolamentati dalla competente agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità".

2-*bis*. Ciascuna Autorità, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative degli utenti o dei consumatori, ferma restando l'integrale applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, ha anche l'obbligo di comunicare i predetti elementi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ove essi configurino l'esistenza di potenziali infrazioni agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287».

10.100 BALDELLI

All'emendamento 10.2, aggiungere, infine il seguente periodo: «Ad obbligo analogo è tenuta l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nei confronti dell'Autorità di cui alla presente legge».

10.2/1 MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - *(Normativa sulla concorrenza).* - 1. L'Autorità, con riferimento agli atti ed ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al suo controllo, segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazioni delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287, salvo che tali atti e comportamenti non risultino espressamente disciplinati dall'Autorità di cui alla presente legge».

10.2 IL GOVERNO

PAPPALARDO. Signor Presidente, il subemendamento 10.2/1 prevede una modifica che nasce dall'opportunità di stabilire un vincolo di reciprocità tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

BALDELLI. L'emendamento 10.100 tende, come diceva poc'anzi il senatore Pappalardo, ad evitare che ci sia contrasto tra l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità di cui stiamo discutendo. La modifica prevede che nel caso in cui venga leso un interesse che non attiene a quanto previsto dal provvedimento, venga comunque informata l'*Antitrust*, per non creare una sovrapposizione tra le due Autorità.

CLÒ, *ministro del lavoro, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Signor Presidente, il senso dell'emendamento 10.2, presentato dal Governo, è simile, almeno nello spirito, a quello presentato dalla senatrice Baldelli.

Il vero problema è legato alla definizione chiara degli ambiti di attività dell'Autorità in esame rispetto a quelli dell'*antitrust*.

Non vi è dubbio che il disegno di legge definisca molto chiaramente i settori e le attività di competenza e quindi, tenendo conto dell'articolo 8 della legge n. 287 del 1990, anche quelli che non rientrano nella competenza dell'Autorità *antitrust*.

Il problema sorge nel caso in cui i soggetti sottoposti all'Autorità svolgano attività anche in settori concorrenziali: ad esempio il caso di Telecom che opera anche nel settore dell'attrezzatura telefonica attraverso Italtel. Nei casi in cui vi possano essere comportamenti distorcenti della concorrenza da parte di operatori sottoposti all'autorità di settore, può intervenire l'*antitrust*. L'emendamento che abbiamo proposto chiarisce i rispettivi ambiti di attività e pertanto auspico che possa trovare pieno accoglimento da parte dell'*antitrust*. Ritengo che l'emendamento accolga esplicitamente i *desiderata* dell'*antitrust*: non vi sarebbero situazioni di conflitto, in quanto si riconosce che nel caso di abuso di posizione dominante derivante dalle situazioni che ho descritto precedentemente, sia l'*antitrust* a dover intervenire.

DEMASI. Signor Presidente, avrei qualche perplessità sull'emendamento 10.2 appena illustrato dal Ministro e gradirei qualche spiegazione in più al riguardo.

Il testo dell'emendamento impone all'Autorità di settore di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge n. 287 del 1990; a mio parere con questa norma si darebbe corso a segnalazione di valutazioni che, per quanto autorevoli, sarebbero del tutto soggettive. A mio parere ci si muove nell'ambito del sospetto di violazioni delle norme regolatrici della concorrenza, sospetto che può nascere in ogni momento. Allora, ove fosse questa l'interpretazione dell'emendamento - senza nulla togliere alla proposta del Governo - chiederei di modificarlo rendendolo più chiaro e meno soggetto ad interpretazioni diverse.

BALDELLI. Ritengo che il mio emendamento 10.100 sia più chiaro e superi le perplessità sollevate dal senatore Demasi. Infatti il secondo comma della mia proposta prevede che ciascuna autorità sia tenuta a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli elementi a sua disposizione, ove essi configurino l'esistenza di

potenziali infrazioni agli obblighi e ai divieti disciplinati dalla legge n. 287 del 1990.

Mi sembra che questo testo sia più preciso ed esplicito, in quanto si riferisce ad una situazione diversa da una generica ipotesi.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Sono disponibile ad accogliere il suggerimento del senatore Demasi.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Siccome potrebbe esserci il consenso del Governo sulla seconda parte dell'emendamento, della senatrice Baldelli, vorrei proporre la votazione per parti separate dell'emendamento 10.100, in quanto il mio parere è favorevole sul comma 2-*bis*, mentre è contrario sul comma 2.

BALDELLI. Non ho difficoltà ad accettare la votazione per parti separate.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Sull'emendamento 10.3 esprimo parere contrario.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

Vorrei modificare il mio emendamento 10.2, per chiarirne ulteriormente il senso come suggerito anche dal senatore Demasi e verificare se sia compatibile con il 10.100 della senatrice Baldelli. Ritengo però più opportuno svolgere questa verifica in sede di coordinamento e quindi su questo punto il Governo si riserva una valutazione più completa.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Sono favorevole al subemendamento 10.2/1.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Anche il Governo è favorevole.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Sull'emendamento 10.2 valgono le considerazioni fatte poc'anzi dal Ministro: lo esamineremo in sede di coordinamento congiuntamente all'emendamento 10.100.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo, da inserire dopo l'articolo, proposto con il seguente emendamento:

«Art. 10-*bis*.

1. I conflitti di attribuzione tra le Aurorità di cui all'articolo 2 sono decisi in via definitiva dal Presidente del Consiglio dei ministri».

10.0.1 MACERATINI, ZACCAGNA, TURINI, DEMASI

DEMASI. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Soppressione e riordino di uffici)

1. In applicazione dell'articolo 4, comma 2, sono soppressi gli organi statali o pubblici, anche collegiali, che svolgono funzioni amministrative nel settore di competenza delle Autorità; cessano altresì le competenze esercitate in materia del comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla soppressione, al conseguente riordino degli uffici e all'assegnazione del personale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.4 SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI

Al comma 1, sostituire le parole: «Autorità; cessano» *con le altre:* «Autorità e cessano».

11.1 IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «esercitate in materia» *inserire la seguente*: «tariffaria».

11.3 PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

Al comma 2, sostituire le parole: «al conseguente riordino» *con le altre:* «al riordino».

11.2 IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

11.5 DEBENEDETTI

PAPPALARDO. Ritiriamo l'emendamento 11.3.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro desidera illustrare gli emendamenti all'articolo 11, invito il relatore ed il Ministro ad esprimere i loro pareri.

BAGNOLI, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 11.4; favorevole agli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.5.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Il Governo esprime sugli emendamenti in esame parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica, 18 marzo 1965, n. 342, dopo le parole: "diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica" sono inserite le seguenti: "e dalle imprese elettriche degli enti locali"».

11.0.1 PERIN, TURINI, LOMBARDI CERRI, FERRARI Karl, WILDE, COVIELLO, LARIZZA

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Attività elettriche)

1. Le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro competente. I rapporti tra le imprese di cui al presente comma e l'Enel spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2. Resta in vigore l'articolo 20, comma 1, della legge 29 maggio 1982, n. 308.».

11.0.2 FERRARI Karl, RIZ, DUJANY, LOMBARDI CERRI, COVIELLO

LOMBARDI CERRI. Signor Presidente, l'emendamento 11.0.1 si illustra da sè.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Il Governo non è certo contrario al rispetto delle autonomie locali, concetto che anzi è stato ampiamente ribadito in un emendamento dello stesso Governo, laddove si facevano salvi i diritti all'autonomia costituzionalmente garantiti agli enti locali.

Questo emendamento, al di là dell'aspetto tecnico si propone di liberalizzare le importazioni di energia elettrica da parte delle aziende municipalizzate. Tale ipotesi potrebbe realizzarsi nel tempo e potrà costituire raccomandazione da parte della Commissione e punto di riferimento degli indirizzi fondamentali del Governo in materia. Tuttavia includere in questa sede una norma di questo tipo comporterebbe conseguenze di carattere pratico ed organizzativo molto gravi.

La liberalizzazione dell'importazione dell'energia elettrica non è problema da affrontare solo sul piano ideologico ma anche sul piano pratico. In particolare se si liberalizza l'importazione di energia elettrica - e ciò vale per le aziende municipalizzate come per altri soggetti imprenditoriali - ne derivano immediatamente conseguenze importanti in ordine alla sussistenza dell'obbligo di riserva nei confronti di tali soggetti da parte delle aziende importatrici. Se permane tale obbligo infatti l'ente elettrico deve mantenere una capacità di riserva disponibile in ogni momento: questa capacità di riserva se non pagata dal soggetto a cui è riconosciuta libertà di importazione, deve essere pagata dagli altri utenti a cui non è consentita pari opportunità. Si determinerebbero in tal modo indebiti costi a carico dell'utenza obbligata, cioè degli utenti civili, delle famiglie.

In secondo luogo da una liberalizzazione dell'importazione di energia deriverebbe di fatto l'incompatibilità con il mantenimento della tariffa unica, nel senso che si determinerebbero condizioni di disuguaglianza e di disparità nell'accesso alle importazioni perchè è evidente che sono in grado di importare energia elettrica soprattutto coloro che sono più vicini agli esportatori.

Questa materia peraltro è oggetto di negoziato in ambito comunitario e ciò porterà in un tempo non lontano a definire le direttive comunitarie a cui dovremo adeguarci.

Mi sembrerebbe quindi inopportuno che fossimo noi singolarmente ad accelerare questo processo in assenza di garanzie di reciprocità da parte degli altri paesi. La convergenza europea deve muoversi di pari passo con una reciprocità di impegni.

Pertanto vi è disponibilità e direi anche simpatia verso un discorso di questo tipo da parte del Governo e nelle linee fondamentali di indirizzo che esporremo questo sarà uno degli argomenti principali; tuttavia, ripeto, questa materia non può essere trattata *ex lege*, senza che siano garantite le condizioni necessarie ad evitare situazioni di disparità, senza creare oneri impropri verso le utenze obbligate e senza chiarire se permanga o meno l'obbligo della riserva, perchè altrimenti si creerebbero impatti negativi non facilmente determinabili.

Pregherei pertanto i proponenti di questo emendamento di trasformarlo in ordine del giorno. Da parte mia assicuro che un indirizzo di questo tipo sarà debitamente valutato.

LOMBARDI CERRI. Le sue parole, signor Ministro, mi giungono molto gradite.

Dovendo attuare uno schema di privatizzazione dell'Enel i casi sono due: o lo schema è quello previsto dal precedente ministro, onorevole Gnutti, ed allora esisterà un ente statale responsabile della programmazione, del vettoriamento e del livellamento dei canoni, unico autorizzato

ad importare energia elettrica, oppure è valida la versione della privatizzazione in blocco ed allora non vorrei che l'unico autorizzato ad importare energia elettrica fosse un privato iperpotente.

Signor Ministro, concludo il mio intervento assicurando la mia disponibilità a trasformare l'emendamento 11.0.1 in ordine del giorno anche se ritengo altrettanto importante chiarire bene i termini del problema.

FERRARI Karl. Signor Presidente, la nostra parte politica - e io in particolare - ha apprezzato il desiderio manifestato dal nuovo Governo per una maggiore competitività italiana in ambito europeo anche per il settore dell'energia elettrica. Quindi, mi dispiace questa limitazione espressa dal Governo relativamente a tale settore. A questo proposito mi sembra opportuno un confronto con altri paesi, non lontani, che appartengono all'Unione europea.

In Austria, paese vicino alla regione da cui provengo, esiste una grande *Verbundgesellschaft*, vale a dire una società dello Stato che controlla il trasporto dell'energia elettrica e fornisce a tutti, anche alle società distributrici e produttrici, quella quantità di energia elettrica di cui necessitano determinandone anche il prezzo. In quel paese l'importazione diretta da parte di aziende regionali diverse dalla *Verbundgesellschaft* è possibile. In Germania a nessuno è vietato di importare energia elettrica e il servizio di fornitura di energia elettrica non crolla certamente soltanto perchè l'importazione non è gestita da un unico distributore.

Esistono - e il Ministro conosce la situazione meglio di me - varie sentenze della Corte internazionale dell'Unione europea, che fanno riferimento ai servizi, in cui questa decisione viene lasciata ai singoli Stati.

Non credo che sia opportuno prevedere il mantenimento del monopolio di importazione. A mio avviso, attribuire ad una società di diritto privato un potere d'imperio tolto a enti di diritto pubblico, costituisce un'evidente anomalia del sistema. In altri termini, se la privatizzazione verrà portata a termine completamente, e non soltanto trasformando l'Enel in un ente privato, saranno i privati a decidere sia le tariffe che le dimensioni dell'Autorità.

Sarebbe opportuno non operare una discriminazione tra enti pubblici ed enti di diritto privato. L'importazione complessiva nel nostro paese rimarrà sempre uguale. Oggi circa il 25 per cento dell'energia elettrica viene importata attraverso l'Enel anche se in realtà una parte di tale importazione viene utilizzata dalle aziende elettriche municipalizzate interessate.

Condivido la proposta del senatore Lombardi Cerri di trasformare l'emendamento 11.0.1 in ordine del giorno. Con questo si deve chiarire che permane la necessità di compiere un atto di giustizia rispetto a una situazione che per il momento è da considerarsi anomala: il monopolio dell'importazione di energia elettrica deve essere superato presto.

BACCARINI. Signor Presidente, condivido il ragionamento del Ministro. Ai colleghi non sarà certamente sfuggito un fatto evidente: le fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica si trovano oltre l'arco

alpino. Nel caso in cui l'emendamento fosse approvato si creerebbe una situazione di disparità. Infatti, le regioni del Nord sarebbero favorite rispetto a quelle del Centro-Sud. L'Alto Adige potrebbe importare energia elettrica dall'Austria e la Liguria, il Piemonte e la Lombardia dalla Francia.

Il giorno in cui la privatizzazione dell'Enel fosse portata a termine secondo queste ipotesi, si verrebbe a creare una dilacerazione del tessuto unitario del paese, dal momento che la struttura verrebbe suddivisa in ambito territoriale. In questo caso per il meridione e per le isole ciò rappresenterebbe la fine di qualsiasi possibilità di sviluppo dal momento che l'energia è ancora un elemento fondamentale per garantire possibilità di industrializzazione.

Accolgo la raccomandazione del Ministro nell'ottica di una precisa strategia per l'immediato. Nella definizione delle tariffe si dovrà tener conto dei costi relativi all'energia importata. Ciò garantirà un adeguamento del livello delle tariffe per tutto il paese.

CHERCHI. Condivido le argomentazioni del Ministro e in particolare riscontro una contraddizione insanabile tra il principio affermato dal disegno di legge in discussione relativamente alla liberalizzazione delle tariffe sull'intero territorio nazionale e la liberalizzazione degli scambi che verrebbe a determinarsi nel caso in cui passasse la versione del testo in esame.

È una decisione che spetta ai presentatori dell'emendamento anche se forse l'argomento potrebbe essere accantonato per il momento. Peraltro, le argomentazioni del senatore Ferrari e del senatore Lombardi Cerri hanno una rilevanza del tutto evidente in quanto nel privatizzare l'Enel dovranno essere garantite quelle funzioni che potremmo definire pubblicistiche. Altrimenti riservando a un unico soggetto la titolarità della funzione di importazione, essa dovrebbe essere esercitata in modo da garantire vantaggi per tutte le classi di utenza in modo da evitare rendite di imposizione per il soggetto che gestisce altre funzioni del sistema elettrico.

Quindi, attraverso i poteri che l'Autorità e il Ministero dovranno esercitare all'interno dell'azienda, specialmente per le funzioni di approvvigionamento e di trasmissione di energia elettrica, gli interessi sottolineati dai colleghi dovranno essere tutelati. Infatti, ove si introducesse una liberalizzazione degli scambi, tutte le conseguenze evidenziate dal senatore Baccarini troverebbero una loro concretezza. Pertanto raccomanderei di ritirare questo emendamento.

TURINI. Le osservazioni del Ministro mi hanno parzialmente convinto. È certamente importante che nella fase di avvio della privatizzazione si tutelino gli interessi degli enti che svolgono indiscutibilmente funzioni pubbliche. Quindi, per quanto mi concerne, sono disponibile a ritirare l'emendamento 11.0.1, trasformandolo in ordine del giorno.

LARIZZA. Credo che la discussione sviluppatasi su questo emendamento dimostri che l'argomento posto dai presentatori non è superficiale. Sono convinto che problemi di questa portata vadano affrontati con maggiore attenzione e quindi convengo anch'io con il Ministro che

inserire un emendamento di questo genere nel contesto del provvedimento può generare delle contraddizioni, come altri colleghi hanno già sottolineato.

Tuttavia non vorrei che le preoccupazioni che sono state qui sollevate facessero passare in secondo piano i problemi evidenziati dall'intervento dal senatore Lombardi Cerri, il quale pur accogliendo la proposta del Ministro ritiene che le questioni poste non debbano essere trascurate. Accolgo anch'io, insieme agli altri firmatari, la proposta di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno, chiedendo però che nella fase della privatizzazione si tenga conto che i problemi sono stati posti non certo per contrapporre regioni a regioni pensando a un'Italia separata; non riuscirei ad immaginare un'Italia separata, perchè vivo al Nord ma provengo dal Sud.

PERIN. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Larizza; credo che si tratti di una questione tecnica in quanto per importare grandi quantità di energia elettrica è necessaria una dimensione aziendale al di sopra di un certo livello. Uno dei motivi per cui l'Enel riesce oggi ad ottenere energia elettrica ad un prezzo notevolmente basso è che acquista quelle punte di energia che non vengono utilizzate dalla Francia, che però possono essere immagazzinate facendo entrare in funzione decine e decine di centrali; senza questa disponibilità tecnica non sarebbe possibile importare l'energia a quel prezzo.

Ripeto comunque che si tratta di una questione tecnica e quindi sono anch'io disponibile alla trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

premesso che

al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, si fa riferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica e ad entità produttrici "diverse", nell'intento di difendere chiaramente gli interessi delle imprese elettriche degli enti locali,

impegna il Governo

a modificare ogni riferimento generico nelle leggi attuali e future, specificando chiaramente di quali enti si tratti, onde evitare pericolose confusioni che si traducano in danno alle imprese elettriche degli enti locali, a seguito della privatizzazione dell'Enel».

(0/359-A/7/10) PERIN, TURIN, LOMBARDI CERRI, WILDE, COVIELLO, LARIZZA

Passiamo all'esame dell'emendamento 11.0.2.

LOMBARDI CERRI. Con questo emendamento si vuole sottolineare ancora una volta l'autonomia delle imprese locali e in modo particolare

con il comma 2 abbiamo voluto proporre che quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 9 del 1991, cioè che sia l'Enel a rilasciare le concessioni, debba essere abrogato e che spetti invece al Ministero competente rilasciare tali concessioni. Vogliamo cancellare quella norma residua perchè vogliamo evitare il pericolo che spetti poi a un ente privato rilasciare concessioni.

DEMASI. Mi pare che, anche se in maniera leggermente diversa, questo emendamento si incammina sulla stessa strada del precedente, ragione per la quale - il supplemento di spiegazioni che i colleghi cortesemente mi forniranno mi consentirà una lettura più meditata - ci troveremmo di fronte alle stesse obiezioni che ci hanno indotto a trasformare il precedente emendamento in ordine del giorno. Vi è però un altro elemento al riguardo che vorrei comprendere meglio: le attività elettriche sono affidate in concessione dall'amministrazione competente. Questo lascia immaginare che, siccome stiamo parlando di imprese elettriche di proprietà degli enti locali, se non ho compreso male, l'ente locale continua a concedere a sè stesso l'autorizzazione all'esercizio.

Quello che mi lascia perplesso è come sia conciliabile con questo emendamento l'articolo 2 del testo approvato dalla Commissione, dal momento che in esso si dice che l'esercizio dei servizi, in qualsiasi forma effettuato, è disciplinato da contratti di servizio stipulati dall'Autorità. Onde consentirmi di esprimere un giudizio più accorto, chiedo di poter dirimere questi dubbi.

LOMBARDI CERRI. Il discorso è semplice ed il Ministro conosce molto bene la situazione. Per quanto riguarda gli enti locali, oggi le concessioni non sono dirette ma derivate dall'Enel. Con questo emendamento vogliamo solo dire che i rapporti tra l'Enel e gli enti locali vanno cambiati subito e completamente. Altrimenti, nel momento in cui l'Enel diventasse privato si perpetuerebbe una situazione di sudditanza.

Avevamo già detto in articoli precedenti che le concessioni vengono date dal Governo direttamente all'ENEL e singolarmente agli enti locali; devono però essere abrogate le leggi che regolano i rapporti tra Enel e concessionari, altrimenti, ripeto, si perpetua una condizione di sudditanza che poteva essere tollerabile finchè l'ENEL era dello Stato ma che può essere pericolosa nel momento in cui l'Enel diventa privato.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Ritengo che le argomentazioni che motivano questo emendamento siano simili a quelle contenute nell'emendamento 11.0.1. Sicuramente si tratta di un indirizzo fondamentale che il Governo intende seguire. Mentre nel primo caso occorreva affrontare anche aspetti di ordine tecnico, in questo caso l'intendimento è di rilasciare concessioni dirette e non per il tramite di enti.

Riterrei tuttavia opportuno che anche questo emendamento fosse trasformato in ordine del giorno, perchè trovo anomalo che tale principio sia fissato per legge: infatti, in base a una garanzia costituzionale, la decisione di dare in concessione i servizi spetta allo Stato e al Ministro competente. Indicare invece in questo specifico

caso chi sono i destinatari della concessione mi sembrerebbe, anche se non sono un giurista, una contraddizione.

Pertanto, poichè vi è in materia una sostanziale concordanza, invito i proponenti a trasformare anche questo emendamento in un ordine del giorno che contenga una raccomandazione che sarà senz'altro accettata dal Governo.

LOMBARDI CERRI. Concordo con la proposta del Ministro, salvo ascoltare gli altri firmatari dell'emendamento.

DUJANY. Signor Presidente, vorrei sapere come si raccorda questa norma che riserva all'Enel la concessione con la norma costituzionale contenuta nello Statuto speciale della Valle d'Aosta che attribuisce direttamente alla regione il diritto di subconcessione.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* La risposta è che non vi è nessuna variazione nei diritti costituzionalmente riservati agli enti locali. Ciò è indicato in altra parte dell'articolato, proprio in seguito a un emendamento del Governo che fa salvi completamente i diritti costituzionalmente attribuiti agli enti locali.

Non vi sarebbe pertanto alcun tipo di variazione rispetto alla situazione attuale.

CHERCHI. Signor Presidente, non so se sia questa la sede più congrua per la definizione del problema. Concordo, anche a nome del mio Gruppo, sull'ipotesi di concessioni plurime, perchè attualmente la concessione è unica e le altre sono derivate.

L'attuale quadro legislativo confermato dalla legge n.359 del 1992, che allo stato costituisce la cornice legislativa di riferimento per la privatizzazione dell'Enel, conferma la concessione unica e quindi la situazione in essere. A mio avviso si pone pertanto oggettivamente la necessità di modificare tale legge prima di procedere alla privatizzazione dell'Enel.

Ribadisco quindi che la nostra posizione è a favore delle concessioni plurime e non esclusive verso un unico soggetto dal quale gli altri derivano la possibilità di operare.

LOMBARDI CERRI. Vorrei sottolineare al Ministro e far presente ai colleghi un punto. I discorsi in realtà sono due: in primo luogo è chiaro che le concessioni devono essere plurime. In secondo luogo - e la cosa non è trascurabile - vi sono disposizioni normative che regolano la dipendenza tecnica al di fuori delle concessioni fra le subconcessionarie e l'Enel, che è necessario abrogare in quanto incompatibili con il presente disegno di legge. In caso contrario, qualora l'Enel una volta privatizzata continuasse a imporre i suoi *standards* alle subconcessionarie, si determinerebbe un monopolio privato nel settore.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* Senatore Lombardi Cerri, il problema da lei sollevato costituirà certamente uno dei compiti più delicati dell'istituenda

Autorità, che dovrà altresì garantire unitarietà di accesso al mercato da parte di tutti i soggetti interessati.

Occorre distinguere tra le decisioni che potrebbero determinare differenziazioni economiche e quindi una disunitarietà del sistema, da quelle di ordine tecnico che porterebbero ad una non unitarietà tecnica. L'azienda municipalizzata che importa a 40 lire e vende a 180 lire, a tariffa unica, per favorire anche l'utente finale, si assicura la possibilità di avere non un profitto ma una rendita.

È necessaria quindi una gestione unitaria del sistema che assicuri l'affidabilità del sistema stesso su scala nazionale, garantendo a tutti uguali condizioni di accesso. Certo, si tratta di vedere che non ci sia da parte del soggetto preminente una qualche forma di abuso tecnico che non ha niente a che fare con la difesa dello *standard*.

LOMBARDI CERRI. Sarebbe bene cancellare tali leggi.

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Se vengono meno tali leggi creiamo disunitarietà tecnica. Ad esempio, un sistema non esigente come quello americano, particolarmente privatizzato, risulta disarticolato al suo interno. I problemi esistenti in America sono tre volte superiori ai nostri. L'unitarietà tecnica non è a favore di qualcuno e a sfavore di altri ma a beneficio di tutti.

L'energia elettrica non può essere considerata come un'autostrada perchè segue principi di fisica non governabili e quindi eventuali problemi di interconnessione provocano disfunzioni in tutti i settori. Non sono le leggi a governare quei rapporti bensì i rapporti a convergere verso un sistema unitario.

CHERCHI. Il Ministro dell'industria è favorevole alle concessioni plurime?

CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*. Certamente. Le concessioni saranno plurime ma essendo questa una potestà garantita al Governo dalla Costituzione, introdurre una specificazione del genere nell'articolato mi sembra un'anomalia. Ribadisco che si tratta di una linea di indirizzo fondamentale.

CHERCHI. Secondo quanto lei dice, le leggi n. 9 del 1991 e n.359 del 1992 devono intendersi implicitamente decadute in quanto non compatibili con il nuovo assetto normativo.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta notturna.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE